



# **COMUNE DI NOGAROLE ROCCA**

**Provincia di Verona**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

*(decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 – articolo 1, comma 3)*

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 4 DEL 27 FEBBRAIO 2008**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1.	

## **Articolo 2**

### **Soggetti obbligati**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutte le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune di Nogarole Rocca alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento per le quali, nell'anno stesso, risulta dovuta l'IRPEF.
2. Non sono soggetti obbligati all'addizionale IRPEF:
  - ⇒ i contribuenti soggetti all'IRPEG;
  - ⇒ i contribuenti che possiedono solo redditi esenti dall'IRPEF;
  - ⇒ i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti ad imposta sostitutive dell'IRPEF;
  - ⇒ i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata;
  - ⇒ i contribuenti che non devono pagare l'IRPEF o che dovendola pagare non sono tenuti a versarla in quanto inferiore al limite stabilito dalle vigenti disposizioni.

## **Articolo 3**

### **Base imponibile**

1. L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Articolo 4**

### **Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota dell'addizionale è fissata dall'anno 2008 nella misura di 0,3 (zerovirgolate) punti percentuali e per gli anni successivi potrà essere variata, nel limite stabilito dalla vigente normativa, con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 diverrà efficace a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico di cui al decreto del 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia e di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.

## **Articolo 5**

### **Esenzione**

1. In relazione al disposto dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come novellato dall'articolo 1, comma 142, lettera a-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non viene fissata alcuna soglia di esenzione.

## **Articolo 6**

### **Versamenti e pagamenti**

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:
  - ⇒ la prima, in acconto, entro il 16 giugno dell'anno di competenza, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed applicando:
    - a) l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento in caso di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente articolo 4 entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento;
    - b) l'aliquota vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente articolo 4 in data successiva al 31 dicembre precedente l'anno di riferimento;
  - ⇒ la seconda, a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
3. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
4. Fino alla concorrenza dell'importo minimo di 12,00 € (dodici euro) i contribuenti non devono effettuare alcun versamento e ad essi non sono dovuti i rimborsi.

## **Articolo 7**

### **Controllo, accertamento e liquidazione**

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle afferenti la contestazione o l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

## **Articolo 8**

### **Interessi**

1. Per l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale comunale, oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente, si applicano sulle somme dovute gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati, giorno per giorno, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento di cui al precedente articolo 5 fino al giorno compreso in cui è effettuato il pagamento.

## **Articolo 9**

### **Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale si procede alla nomina di un funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Articolo 10**

#### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

### **Articolo 11**

#### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolati.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 12**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, della libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

### **Articolo 13**

#### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Articolo 14**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.